



COMUNE di BELLANTE

PROVINCIA di TERAMO

DELIBERAZIONE ORIGINALE CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 54	Oggetto: SCIoglimento e messa in liquidazione dell'azienda speciale consortile "consorzio ambito sociale TORDINO".
Data : 19/12/2016	

L'anno **DUEMILASEDICI** , il giorno **DICIANNOVE** , del mese di **DICEMBRE** , alle ore **19:05** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **prima convocazione** e in **sessione straordinaria** , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma, di legge risultano all'appello nominale:

1	MELCHIORRE GIOVANNI	SINDACO	P
2	DI BERARDINO TERESA	CONSIGLIERE	P
3	DI SILVESTRE ADA	CONSIGLIERE	P
4	DI GREGORIO FRANCESCA	CONSIGLIERE	P
5	POMPIZZI GIOVANNI	CONSIGLIERE	P
6	SALVATORI ROBERTO	CONSIGLIERE	P
7	DI SILVESTRE FRANCESCO	CONSIGLIERE	P
8	DI MICHELE GIOVANNI	CONSIGLIERE	P
9	VERDECCHIA GERMANO	CONSIGLIERE	P
10	CHIAVETTA ENNIO	CONSIGLIERE	P
11	D'AGOSTINO PASQUALE	CONSIGLIERE	A
12	FLAMMINI CARLA	CONSIGLIERE	P
13	TERZILLI PATRIZIA	CONSIGLIERE	P

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede **Avv. MELCHIORRE GIOVANNI** nella sua qualità di Presidente della seduta.

----> Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Generale **PERTOSA BASILIO**

----> La seduta è pubblica

----> Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Relaziona il Sindaco il quale preannuncia che tratterà, nel suo intervento, il presente punto all'ordine del giorno unitamente al punto successivo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 3 settembre 2004, con Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Giulianova, Bellante e Mosciano Sant'Angelo, al fine di istituire un modello organizzativo e gestionale di Ambito Territoriale Sociale finalizzato ad individuare le modalità e gli strumenti più efficaci per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali e socio-sanitari a rete, era stata concretizzata la disponibilità a costituire un Consorzio per i servizi sociali, ai sensi degli artt. 30 e 31 del d.lvo 267/2000;
- con deliberazioni dei Consigli Comunali dei tre Comuni, quindi, furono approvati gli schemi relativi alla Convenzione ed allo Statuto per la costituzione di detto Consorzio dei servizi sociali, denominato “Ambito Sociale Tordino” n. 1;
- con atto del 21 marzo 2006, Rep. n. 22632, Racc. n. 3931, registrato a Giulianova il 21 marzo 2006 al n. 549 fu costituito il ripetuto Consorzio dei servizi sociali, iscritto nel Registro delle Imprese di Teramo in data 30 aprile 2006;
- con deliberazioni dei rispettivi organi Consiliari, successivamente, le tre amministrazioni comunali ebbero a formalizzare il recesso dal Consorzio “Ambito Sociale Tordino”, per adempiere alle prescrizioni previste dall' art. 2, comma 28 della L. 244/2007, come modificato dall' art. 35-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31 e quindi, l'Assemblea del Consorzio Ambito Sociale Tordino, in data 29 settembre 2008, con deliberazioni numeri 030/A, 031/A e 032/A prese atto del recesso dal Consorzio medesimo da parte dei Comuni di Giulianova, Mosciano S. Angelo e Bellante, disponendo lo scioglimento anticipato e la conseguente messa in liquidazione del Consorzio;
- in data 1 dicembre 2008, quale atto consequenziale, il Comitato di liquidazione ebbe a rimettere ai soci del Consorzio uno Studio di un modello gestionale alternativo a quello consortile nella forma di società a responsabilità limitata, per dare una risposta gestionalmente corretta in termini di efficienza, efficacia ed economicità alle esigenze dettate dai vincoli normativi e anche per assicurare continuità alla scelta di esternalizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari deliberata dagli enti consorziati nel momento di costituzione del Consorzio;
- deve potersi rilevare che il comma 1-ter dell' art. 3, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, prevedeva la possibilità di adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio, in riferimento a ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 9 aprile 2009 il Comune di Bellante agì in revoca della precedente deliberazione Consiliare con cui era stato disposto il recesso dal Consorzio “Ambito Sociale Tordino”, ed analoga decisione venne assunta dai Comuni di Giulianova e Mosciano Sant'Angelo, per sopravvenuta mancanza dei presupposti dello scioglimento;
- a dette deliberazioni di competenza Consiliare fecero seguito deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio, di presa d'atto delle deliberazioni di revoca dei Comuni aderenti e di nomina dei componenti del C.d.A., fino alle rispettive scadenze;
- con deliberazione n. 007/A in data 17 aprile 2009, l'Assemblea del Consorzio “Ambito Sociale Tordino” prese atto del recesso dal Consorzio “Ambito Sociale Tordino” della Provincia di

- Teramo con decorrenza dal 1° gennaio 2009;
- con deliberazione n. 009/A in data 17/04/2009 l'Assemblea del Consorzio "Ambito Sociale Tordino" formalizzò l'invito all'Azienda Sanitaria Locale di Teramo, e all'Istituto Educativo Assistenziale "Castorani e gli Istituti Riuniti – Teramo I.P.A.B. "P. Ventili" a recedere dal Consorzio Ambito Sociale Tordino alla luce di Comunicazione della Regione Abruzzo in data 21 febbraio 2008, prot. n. 1384, sul presupposto dell'ammissibilità della forma associativa consortile, anche per la rappresentatività dell'Ambito Sociale, purché composta dai soli Comuni facenti capo all'Ambito;
 - in conseguenza, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 24 aprile 2009, l'Istituto Educativo Assistenziale "Castorani" ebbe a deliberare il proprio recesso dall' "Ambito Sociale Tordino", con deliberazione Presidenziale n. 15 del 6 maggio 2009, gli Istituti Riuniti – Teramo I.P.A.B. "P. Ventili" disposero recesso dall' "Ambito Sociale Tordino", con deliberazione del Direttore Generale n. 469 del 28 aprile 2009 del pari, l'Azienda Sanitaria Locale di Teramo, ebbe a deliberare il proprio recesso dall' "Ambito Sociale Tordino";
 - in ragione della necessità di intervenire in modifica alla Convenzione ed allo Statuto del Consorzio "Ambito Sociale Tordino", al fine di garantire adeguamento delle quote di ciascuno dei tre Comuni componenti, a seguito del recesso da parte degli Enti diversi rispetto ai Comuni aderenti, con deliberazione dell'Assemblea dell'Ambito Sociale Tordino n. 5 del 18 settembre 2014, sono state approvate le proposte di adeguamento della Convenzione e dello Statuto, successivamente recepite con puntuale deliberazione Consiliare di questo Ente;
 - tali provvedimenti, a tutt'oggi, rappresentano le fonti che normano la vita del Consorzio;
 - tale forma organizzativa consortile opera ed ha operato sulla base delle disposizioni di cui alla Legge Quadro Nazionale di riforma del welfare (L. 328/2000) ed alla L.R. 19/06 che, in linea con il processo di decentramento amministrativo e di attuazione della sussidiarietà, hanno indicato nel "territorio" la sede della progettazione e gestione delle azioni finalizzate alla promozione del benessere e della salute, sancendo la competenza degli Enti locali in materia di Servizi Sociali, chiamati ad intervenire nel rispetto del principio della sussidiarietà;
 - tale indirizzo ha rappresentato e rappresenta la linea guida del progetto politico del Comune di Bellante, ad oggi Comune aderente all'Ambito Sociale Tordino;
 - la programmazione finanziaria dell'Ambito ha previsto la costituzione del Fondo Unico di Ambito, la cui dotazione è risultata composta anche dalle risorse proprie dei Comuni facenti parte dell'Ambito stesso, necessaria per la realizzazione e l'erogazione dei servizi programmati;
 - il Consorzio d'Ambito Sociale Tordino ha svolto e svolge un ruolo determinante per il territorio, per il miglioramento della qualità di vita dei cittadini residenti e delle relazioni interpersonali, attraverso un sistema articolato di offerta di servizi ed interventi di promozione, sostegno, affiancamento ed ausilio, intesi spesso quale unica opportunità strategica di lavoro e sussidio secondo una logica di efficacia, efficienza ed appropriatezza nel rispondere ai problemi della collettività amministrata;
 - in adempimento al proprio ruolo istituzionale, il Consorzio è stato promotore anche di numerosi progetti i quali, con finanziamenti assunti dai tre Comuni aderenti, ha contribuito in maniera determinante a favorire l'accesso all'occupazione, mediante stages, tirocini e borse lavoro, di persone in condizione di marginalità, permettendone l'integrazione sociale;
 - come già ripetuto, l'art. 19 della legge 328/2000 introdusse il Piano di Zona quale strumento di programmazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e, sulla base di tale provvedimento legislativo, sono stati assunti recenti atti di indirizzo dall'Ente Regione Abruzzo, in adempimento delle funzioni e compiti proprie per la formulazione delle linee di indirizzo per l'elaborazione dei Piani di Zona nonché di quelle dei Comuni, intesi quali soggetti territoriali con

- ruolo di soggetto centrale del percorso programmatico in quanto titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi locali;
- tali fondamentali provvedimenti sono stati assunti con deliberazione di Consiglio Regionale n. 70/4 del 9 agosto 2016 di approvazione del Piano Sociale 2016-2018 e con precedente deliberazione di Consiglio Regionale n. 70/3 del 9 agosto 2016 pubblicata sul B.U.R.A. speciale n. 114 del 9 settembre 2016, con cui sono stati ridefiniti gli Ambiti Distrettuali Sociali;
 - dalla ridefinizione dei nuovi Ambiti disposta dalla legge e dai citati atti di pianificazione della Regione, che hanno previsto la costituzione di Ambiti Distrettuali Sociali, discende che l'Ente Consorzio non risulta più titolare delle attribuzioni afferenti allo svolgimento dei servizi di Piano di Zona;
 - su detti presupposti, pertanto, l'Assemblea dei Sindaci d'Ambito, nella seduta del 6 dicembre 2016, ha provveduto, con deliberazione assunta al n. 10, a disporre per lo scioglimento e la sua messa in liquidazione demandando, sulla base delle previsioni di cui all'art. 6 del proprio Statuto, ai Consigli Comunali dei tre Comuni appartenenti, l'esercizio delle funzioni e compiti, sul punto, di necessitata conseguenza;
 - la indicata fonte regolamentare, sul punto, dispone: *“Art. 6 SCIOGLIMENTO 1. Il Consorzio, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata con espressa volontà deliberativa degli Enti consorziati. 2. Nel caso di cui sopra, l'Assemblea procede alla nomina dei liquidatori con il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione e di indicare la parte spettante a ciascun ente consorziato con riferimento alle quote di partecipazione. 3. Per le modalità di nomina e di revoca dei liquidatori e per le procedure di liquidazione si fa riferimento alle norme previste di cui agli artt. 2484 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili anche con il presente articolo e con la natura pubblica del consorzio. 4. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri del Consorzio, viene ripartito fra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione. 5. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parte spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario. 6. I beni mobili ed immobili ottenuti in dotazione, in uso o ad altro titolo dai singoli Enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari. 7. Il personale trasferito al Consorzio, viene riassorbito negli organici dei rispettivi Enti di provenienza. 8. Il Consorzio, attraverso il Presidente, garantisce il servizio di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione del servizio stesso da parte dei singoli Enti consorziati per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla determinazione dello scioglimento. 9. In caso di scioglimento o cessazione sono comunque fatti salvi tutti i provvedimenti di trasferimento delle opere finanziate dai soggetti pubblici di cui al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 08/01/1993, n. 3, anche a favore di altro Ente Pubblico, ai sensi del comma 2, del predetto art. 1, secondo la esclusiva decisione dell'Ente Regione”;*
 - su tali presupposti in fatto ed in diritto, deve darsi mandato ai competenti uffici perché provvedano in conformità;
 - giova del pari considerare che, al fine di consentire il subentro nel ruolo e nelle complesse funzioni dal Consorzio alla nuova forma associata di gestione, il periodo transitorio imposto dalla Regione, prevede la scadenza determinata a tutto il 30 giugno 2017;

VISTA la propria competenza inderogabile sancita dall'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 nel testo vigente;

VISTI i pareri favorevoli resi, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dai competenti Responsabile dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

UDITA la relazione del Sindaco;

APERTA la discussione prendono la parola i consiglieri:

Terzilli Patrizia:

Anche il mio intervento è unitario. Favorevole allo scioglimento del Consorzio perché si è rivelato fallimentare per i servizi erogati e per la spesa che i cittadini hanno dovuto sostenere. Contraria all'approvazione dello statuto dell'Unione perché economicamente non si conoscono gli oneri economici a carico del comune di Bellante. Inoltre se è stato fallimentare il Consorzio, ritengo che lo sarà anche la futura unione, per le stesse ragioni più sopra evidenziate.

Chiavetta Ennio:

Anch'io distinguo due linee di valutazione diverse. Chiudere il Consorzio è una necessità, sicuramente sancisce un fallimento nonostante la buona volontà impiegata. Sono, altresì, convinto che questa è materia che non può essere gestita burocraticamente. Le problematiche sociali sono molteplici, per esempio l'indigenza. Perciò non sono d'accordo con questo approccio alle problematiche sociali. Accrescere l'ambito territoriale non farà altro che aggravare l'inefficienza del sistema.

Perciò favorevole a chiusura Consorzio e contrario all'Unione per altre due ragioni.

- 1) lo statuto è scritto in modo complicato;
- 2) si stanno costituendo le premesse per una Unione simile a quella della Val Vibrata.

Dato che gli ambiti territoriali non sono adeguati, è meglio procedere alle fusioni. Pensare ad un'unione così vasta in un'area territoriale disomogenea, rispetto alla Val Vibrata che per realtà territoriale, sociale, economica e culturale è sicuramente più omogenea, è una cosa assolutamente sbagliata. In Val Vibrata si arrivò all'unione dopo anni di discussione e conferenze, qui non è stato così. Perciò siamo contrari a questa Unione.

Di Michele Giovanni:

C'è la tendenza alle politiche economiche che favoriscono le aggregazioni. Questa tendenza non la possiamo gestire, ci è stata imposta. Abbiamo scelto l'unione perché ci permette di andare alle trattative in condizioni paritarie. Speriamo che funzioni in modo da estenderla ad altri servizi. Ribadiamo che l'Unione è una scelta ottima, vigileremo affinché l'Unione funzioni bene e che eroghi il servizio ai cittadini in modo ottimale. Perciò siamo favorevoli.

Terzilli Patrizia:

Ci avete detto che non si poteva fare nulla e che vi è stata imposta dalla Regione. Secondo me si poteva fare forse qualcosa prima. Da Statuto i Comuni con più di 10.000 abitanti hanno un consigliere in più. E Roseto e Giulianova hanno più di 10.000 abitanti. Dire "non possiamo fare niente, la decisione ci viene dall'alto" no, perché qualcosa potevate fare.

L'unione di Comuni della Val Vibrata è tutt'altra storia. Funziona bene solo per la raccolta differenziata. Per altri servizi non fa nulla. Quindi io mi vado ad unire e la sponsorizzo come una cosa positiva per avere come contropartita nulla.

Di Silvestre Ada:

I comuni sono stati chiamati ma non so con quale esito. Il comune di Roseto ha cercato di evitare

l'inserimento nell'Unione ma chi rifiutava di aderire rischiava il commissariamento oltre a perdere le opportunità derivanti dall'adesione all'Unione.

Con voti favorevoli n. 12, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. **DI PRENDERE ATTO**, in linea con tutto quanto precede, delle deliberazioni di Consiglio Regionale n. 70/4 del 9 agosto 2016 di approvazione del Piano Sociale 2016-2018 e della precedente deliberazione di Consiglio Regionale n. 70/3 del 9 agosto 2016 pubblicata sul B.U.R.A. speciale n. 114 del 9 settembre 2016, con cui sono stati ridefiniti gli Ambiti Distrettuali Sociali e sono stati individuati gli adempimenti previsti dal PSR, nella sezione "Costituzione degli Ambiti distrettuali sociali" del paragrafo III.1;
3. **DI PRENDERE ATTO**, conseguentemente, della intervenuta carenza di attribuzione in capo al Consorzio Ambito Sociale Tordino n. 1, in punto di gestione dei servizi afferenti al Piano di Zona dei Servizi Sociali;
4. **DI PRENDERE ATTO**, altresì, della deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci d'Ambito assunta in data 6 dicembre 2016, iscritta al n. 10 dell'apposito registro, con cui è stata disposto lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione del Consorzio;
5. **DI MANIFESTARE**, per le ragioni tutte affidate alla premessa in fatto che precede, la volontà del Comune di Bellante di aderire alla proposta di scioglimento e conseguente messa in liquidazione del Consorzio d'Ambito Sociale Tordino n. 1, nel rispetto delle previsioni del vigente suo Statuto;
6. **DI DARE ATTO** che, nelle more della conclusione del procedimento di cui al punto 5 che precede, il Consorzio, come da Statuto, attraverso il suo Presidente garantisce tutti i servizi di propria competenza nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione del servizio da parte del nuovo soggetto pubblico che risulterà titolare delle attribuzioni sul punto, previste dalla legge;
7. **DI DARE ATTO** che, a ciò facoltizzati dalla previsione del periodo transitorio previsto dalla vigente pianificazione regionale, il procedimento del subentro del costituendo ente pubblico, nella forma che sarà all'uopo individuata, quale titolare dell'attribuzione, intesa quale misura complessiva delle competenze nella gestione dei servizi sociali di cui alla vigente pianificazione regionale, dovrà concludersi entro e non oltre la data del 30 giugno 2017;
8. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione ai Comuni di Giulianova e di Mosciano Sant'Angelo, perché provvedano, sul punto, in pedissequa conformità;
9. **DI DEMANDARE** ai competenti Uffici l'attuazione di tutti gli adempimenti connessi alla presente deliberazione.

Successivamente, con voti favorevoli n. 12, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e termini di legge, stante l'urgenza di rispettare i tempi per gli adempimenti di cui al nuovo piano regionale 2016/2018, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Avv. MELCHIORRE GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. PERTOSA BASILIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio Online, come prescritto dall'art. 124, D.Lgs n. 267/2000, per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 23/12/2016 al 07/01/2017

Diverra' esecutiva il giorno 03/01/2017 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

Lì, 23/12/2016

Il Responsabile del servizio

RECCHIUTI CLAUDIA